

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2339 DEL 2014

Oggetto: Tribunale di Gela Sezione lavoro – ricorso notificato da Dott. Petralia Gaetano c/ il Consorzio di Bonifica 5 Gela per l'udienza del 13/11/2014 - Affidamento incarico legale.

L'anno duemilaquattordici il giorno 22 del mese di ottobre in Caltanissetta nei locali del Consorzio di Bonifica 5 Gela, il sottoscritto Dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del predetto Consorzio ai sensi del D.A. n. 59 del 26/06/2014.

Con l'intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile.

Vista la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.

Vista la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica.

Premesso che

- in data 22/09/2014 è stato notificato ricorso avanti il Tribunale di Gela Sezione Lavoro dal Dott. Petralia Gaetano contro il Consorzio di Bonifica 5 Gela, per l'udienza del 13/11/2014;

- la vicenda trae origine da precedente azione giudiziaria incoata con ricorso giudiziario del 19/06/2008 avanti il Tribunale di Caltanissetta, con il quale il lavoratore in questione in servizio come dirigente dell'Area Agraria presso il Consorzio ha chiesto il riconoscimento di mansioni superiori e degli aumenti periodici di anzianità;

-avverso il suddetto ricorso, il Consorzio si era costituito in giudizio al fine di far valere ogni consentita difesa ritenendo sussistente:

- ❖ tra le eccezioni preliminari, l'incompetenza territoriale del giudice adito
- ❖ tra le ragioni di merito, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda del dipendente sia laddove diretta ad un riconoscimento di mansioni superiori per periodi lavorativi in cui lo stesso ha prestato servizio presso altro ente ovvero in data precedente all'approvazione del POV consortile ovvero per la eccessività delle pretese vantate che di fatto hanno impedito la conclusione di ogni accordo, e sia altresì laddove diretta al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità, per i quali già l'ente aveva acquisito parere legale che negava operatività al caso di specie;

-il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 1176/08, in accoglimento della suddetta eccezione preliminare, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Gela, presso il quale il ricorrente ha poi riassunto l'originario giudizio riproponendo le stesse domande;

-detto giudizio si è quindi concluso con la sentenza n. 15 del 18/01/2012 che ha accolto parzialmente le domande proposte in giudizio dal ricorrente, e cioè ha riconosciuto solo la mansione superiore di " direttore di servizio" dal 31/10/1995 e la maggiore somma tra interessi e rivalutazione, mentre per il resto ha rigettato le domande dello stesso relative al riconoscimento degli scatti di anzianità. Lo stesso Tribunale ha poi condannato il Consorzio a rifondere parte delle spese processuali (compensate per metà) nella misura di € 2.000,00 oltre accessori;

- con consortile prot. n. 1057 del 24/05/2012 il Consorzio, invitava codesto Spett.le Assessorato a voler autorizzare l'appello, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 15/12 nella parte risultata sfavorevole per il Consorzio, permanendo nel merito le originarie motivazioni in fatto e le ragioni in diritto in ordine alla

 

questione controversa. Malgrado le successive consortili prot. n. 1461 del 12/07/2012 e n. 35 del 08/01/2013 di sollecito, la richiesta di autorizzazione alla proposizione dell'appello restava tuttavia priva di riscontro; -avendo in quella prima fase contenziosa richiesto il solo accertamento, con il ricorso in oggetto controparte adisce ora l'Autorità giudiziaria in ordine al *quantum* e precisamente per il pagamento di € 86.111,81 per differenze retributive dal 31/10/1995 al 31/03/2002 ed € 69.246,25 per interessi e rivalutazione al 31/01/2013 per complessive € 155.358,06.

Vista la consortile prot. n. 2321 del 07/10/2014, con la quale il Consorzio di Bonifica 5 Gela nell'informare il sottoscritto Commissario Straordinario del suddetto ricorso, propone di resistere in giudizio ritenendo infondati i motivi in esso espressi.

Richiamato il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, deliberazione n. 19/2009/PAR Sezione di controllo della Basilicata) e del Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730), in base al quale l'incarico alla difesa in giudizio di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma nel novero dei contratti d'opera ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, ed è pertanto conferibile in via diretta.

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011, nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessaria distinzione fra l'appalto di servizi legali, di cui all'Allegato II B, del D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, come un mero contratto d'opera intellettuale.

Ritenuto quindi di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Consorzio nel giudizio in oggetto nominando un legale di fiducia esterno individuato nella persona dell'Avv. Bellardita Liliana, che interpellata al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità.

Visto il D.M. n. 55/2014 del 10/03/2014, pubblicato sulla G.U. del 02/04/2014, con il quale sono state pubblicate le tabelle dei compensi professionali che sostituiscono le precedenti tabelle di cui al D.M. n. 140 del 20/07/2012.

Vista la consortile prot. n. 2392 del 10/10/2014 con la quale, in ordine alla causa in parola, si invita il Legale a formulare preventivo di spesa.

Visto il preventivo di spesa rimesso dall'Avv. Bellardita Liliana per fasi applicando una riduzione pari al 30% e calcolando gli accessori di legge come di seguito riportato:

fase di studio: totale lordo € 4.029,70

fase introduttiva del giudizio: totale lordo € 1.438,81

fase istruttoria: totale lordo € 2.264,80

fase decisionale: totale lordo € 3.597,04

e così per un importo complessivo lordo per l'intera attività di € 11.330,35.

Ritenuto di poter accettare il suddetto preventivo disponendo che il compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio in relazione alle fasi di attività che verranno effettivamente svolte e previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.

Con il parere consultivo positivo del Direttore Generale Dott. Vincenzo Caruso.

Con... **la partecipazione**, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, del Collegio dei Revisori dei Conti invitato con nota prot. n. 2449 del 17/10/2014, nelle persone del:

- Dott. Cudia Pietro Antonio – componente effettivo - Presidente f.f. **PRESENTE**
- Dott. Emmanuello Crocifisso – componente effettivo **assente**

Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 del 9.3.99.

Visto il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215.

A fer

DELIBERA

- I. **Di costituirsi in giudizio** per il Consorzio di Bonifica 5 Gela al fine di resistere al ricorso in avanti il Tribunale di Gela Sezione Lavoro, notificato in data 22/09/2014 da Petralia Gaetano contro il citato Consorzio.
- II. **Di conferire** l'incarico di difesa e rappresentanza nel giudizio di cui sopra all'Avv. Liliana Bellardita, con studio legale in Gela C.so Vittorio Emanuele n. 328, affinché faccia valere ogni consentita difesa, eccezione, azione e/o istanza in favore del Consorzio predetto.
- III. **Di stabilire** per l'Avv. Liliana Bellardita il compenso professionale per fasi distinte pari ad un importo complessivo lordo di € 11.330,35.
- IV. **Di disporre** che il suddetto compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio in relazione alle fasi di attività che verranno effettivamente svolte e previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.
- V. **Di impegnare** in quanto al compenso vista la disponibilità del capitolo di spesa il 50% della superiore somma sul cap. 150 del bilancio corrente esercizio per totale € 5.665,00 rimandando a successiva determinazione l'impegno per la restante somma.
- VI. **Di liquidare e pagare** quanto a corrispondersi per compenso a saldo o per acconto previa presentazione di fattura da parte del Legale.
- VII. **Sottoporre** il presente atto ai controlli per legge previsti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Vincenzo Caruso)

Vincenzo Caruso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Fabrizio Viola)

Fabrizio Viola